

**POSSIBILE BOZZA DI D.D.L.**

*“Definizione dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione”*

Art. 1- *Diritto allo studio. Definizione e principi fondamentali*

1. Al fine di favorire la crescita ed il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo sia come membro di formazioni sociali<sup>1</sup>, la Repubblica rende accessibile a tutti il sistema educativo d'istruzione e formazione<sup>2</sup>, incentiva il merito e garantisce ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi<sup>3</sup>, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono<sup>4</sup>.
2. Lo Stato detta le norme generali ed i principi fondamentali in materia di istruzione e definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale<sup>5</sup>.
3. Il diritto allo studio, quale strumento di solidarietà e di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, è un diritto sociale della persona. Esso è finalizzato al pieno esercizio del diritto e dell'obbligo di istruzione<sup>6</sup>, allo sviluppo integrale e continuo della persona<sup>7</sup>, al perseguimento del successo formativo<sup>8</sup>, all'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri inerenti ad una cittadinanza

<sup>1</sup> Cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 34, primo comma, Cost e l'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

<sup>3</sup> Cfr. l'art. 34, terzo comma, Cost. e l'art. 26, par. 1, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

<sup>4</sup> Cfr. l'art. 3, secondo comma, Cost.

<sup>5</sup> Cfr. l'art. 117, secondo comma, lett. n) ed m).

<sup>6</sup> Cfr. l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il d.m 22 agosto 2007, n. 139 (“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'*obbligo di istruzione*, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”). Invece, numerose altre norme parlano di diritto o di *diritto-dovere all'istruzione*: in particolare il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”), dove si afferma che “l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come *diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere*”), ma anche l'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (che si pone l'obiettivo “di rendere effettivo il *diritto allo studio* e *all'istruzione* a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'*obbligo scolastico* e nella successiva frequenza della scuola secondaria ...”), l'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'analogo l'art. 13, par. 1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all'istruzione*”), l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (secondo cui “ogni individuo ha *diritto all'istruzione* ...” ed ha “facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria”). Con terminologia ancora diversa, l'art. 2 del d.P.R. 616/1977 afferma che il diritto allo studio è destinato “a facilitare ... l'assolvimento dell'*obbligo scolastico* nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la *prosecuzione degli studi*”.

<sup>7</sup> Così si aggregano il concetto di “apprendimento lungo l'arco della vita” e l'istruzione adulta promossa dal sistema di istruzione (cfr. l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui “ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e *continua*”). Circa lo sviluppo della persona, cfr. l'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (che parla di “... favorire la *crescita* e la *valorizzazione della persona* umana”), l'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'analogo l'art. 13, par. 2, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui “l'istruzione deve mirare al *pieno sviluppo della personalità umana* e del senso della sua dignità e deve rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali”).

<sup>8</sup> “*Successo formativo*” è espressione rubricata nell'art. 1 del d.P.R. 275/1999.

attiva<sup>9</sup>, alla valorizzazione del singolo come strumento di crescita civile, sociale e economica della comunità.

4. La Repubblica garantisce la piena fruizione del diritto allo studio mediante l'attivazione e la fornitura di servizi sussidiari e di servizi alla persona nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

#### Art. 2 - Norme generali

1. Destinatari degli interventi e delle provvidenze in cui si concretizza il diritto allo studio possono essere: a) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; b) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale; c) gli enti locali; d) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscono in tale campo in base al principio di sussidiarietà<sup>10</sup>.

#### Art. 3 - Livelli essenziali delle prestazioni

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i seguenti servizi, che le Regioni assicurano, mediante adeguati stanziamenti finanziari, nell'esercizio delle loro competenze legislative, e che possono incrementare: a) *servizi sussidiari* e b) *servizi alla persona*.

#### Art. 4 - Servizi sussidiari

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) *borse di studio* e *sovvenzioni* per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

b) *contributi economici* per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

c) *contributi economici* per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative<sup>11</sup>;

d) *servizi di ristorazione* e contributi per il vitto;

e) *servizi di trasporto* e forme di *agevolazione della mobilità*;<sup>12</sup>

f) *servizi residenziali* (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

---

<sup>9</sup> Cfr. l'art. 13, par. 1, terza frase, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, reso esecutivo con legge n. 881 del 1977 (secondo cui "l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di *partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera* ...").

<sup>10</sup> Cfr. l'art. 118, quarto comma, Cost.

<sup>11</sup> Occorre valutare l'opportunità di mantenere tale specificazione, perché potrebbe andare oltre il contenuto di un LEP.

<sup>12</sup> In queste ultime rientrano sia le tradizionali riduzioni del costo dei servizi di trasporto, sia forme innovative, come potrebbe essere il comodato di biciclette.

g) *fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi*<sup>13</sup> e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi<sup>14</sup>.

h) *provvidenze* per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati<sup>15</sup>;

i) *contributi agli enti locali* per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare servizi sussidiari ulteriori.

#### Art. 5 - *Servizi alla persona*

1. Sono individuati come servizi alla persona, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di sostegno materiale e immateriale per il superamento di ostacoli afferenti alla salute o all'integrità della persona, nonché all'inserimento sociale e scolastico della stessa:

a) *sussidi e servizi individualizzati* per studenti diversamente abili e per studenti migranti;

b) *supporti* per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione;

c) *servizi telematici* per studenti che, a motivo di condizioni particolari di salute o di vita<sup>16</sup>, sono impossibilitati a raggiungere l'istituto scolastico;

d) *“carte degli studenti”* per facilitare e ridurre il costo dei consumi culturali e dell'accesso alle attività e alle strutture culturali presenti sul territorio;

e) *supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti* attivati dalle istituzioni scolastiche, dalle autonomie locali o dai soggetti senza scopo di lucro che agiscano in base al principio di sussidiarietà, e finalizzati: a favorire la frequenza scolastica da parte degli studenti migranti, l'istruzione e l'inserimento sociale delle persone detenute, l'inserimento sociale e scolastico degli studenti stranieri, l'integrazione dei minori in difficoltà; a prevenire fenomeni di dispersione scolastica e condotte devianti; a realizzare interventi di orientamento e di ri-orientamento scolastico e professionale, interventi di mediazione interculturale, consulenza psicologica e pedagogica.

2. Le Regioni possono prevedere e finanziare ulteriori servizi alla persona ed attività che promuovano il benessere a scuola.

#### Art. 6 - *Conferenza nazionale per il diritto allo studio*

1. È istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscano nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente.

2. Compiti della Conferenza sono:

a) monitorare l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti conseguenti, verificando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da essi definiti, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le Regioni

---

<sup>13</sup> Come quaderni, compassi, strumenti di laboratorio, eventualmente computer portatili, ecc.

<sup>14</sup> Cfr. l'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si potrebbe aggiungere (ma pare andare oltre il LEP) "anche prevedendo finanziamenti per l'ampliamento delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche in modo da consentire più velocemente il prestito dei libri di testo agli studenti in condizioni economiche disagiate".

<sup>15</sup> Cfr. gli artt. 625 e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (t.u. in materia di istruzione).

<sup>16</sup> Si pensi agli studenti detenuti o a quelli che vivono in isole sprovviste di scuole medie inferiori o superiori.

e gli enti locali;

b) elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio ed a rispondere a nuove esigenze;

c) redigere ogni due anni un "Libro bianco sul diritto allo studio";

d) esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei finanziamenti per l'attuazione della presente legge.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro della Pubblica Istruzione almeno una volta l'anno.

4. Nell'attuazione della presente legge e delle norme ad essa conseguenti, le Regioni e, ove opportuno, gli enti locali prevedono e realizzano idonei luoghi e modalità di confronto permanente con tutti i soggetti di cui al comma 1.

#### *Art. 7 - Fondo perequativo per l'attuazione del diritto allo studio*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo perequativo statale, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da uno stanziamento annuo di euro ... a decorrere dall'anno ...

#### *Art. 8 – Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### *Art. 9 - Norme finali*

1. Sono fatte salve tutte le forme di intervento, agevolazione o sussidio, previste dalle leggi statali vigenti a vantaggio degli studenti iscritti e frequentanti presso il sistema educativo di istruzione e formazione.